

CITTA' DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Sede: Piazza Libert , 2 - tel (0384) 6751 -COD. FISCALE 83001450184 - P.IVA 00453660185 - CAP 27038

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

DELIBERAZIONE N. 29 del 28/07/2015

Seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE:

- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015;
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015;
- APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addi ventotto del mese di Luglio alle ore 21:00 in Robbio nella Sala Consigliere, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si   riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione. Fatto l'appello risultano presenti 12 ed assenti 1 consiglieri come dal seguente elenco:

All'appello risultano:

FRANCESE ROBERTO	Presidente	Presente
CESA STEFANIA	Consigliere	Presente
FERRARA MARCO	Consigliere	Presente
ROSSINI GREGORIO	Consigliere	Presente
CANELLA KATIA	Consigliere	Presente
ROGNONE LAURA	Consigliere	Presente
QUAGLIO ENRICO	Consigliere	Presente
BALDI SIMONA	Consigliere	Presente
CAPRITTI ERMANNIO GIOVANNI	Consigliere	Presente
BAIOCCATO CATERINA	Consigliere	Presente
MESSINA ARIANNA	Consigliere	Assente
FERRARI PIERO	Consigliere	Presente
LUGANI ROBERTO	Consigliere	Presente

Assume la presidenza il sig. FRANCESE ROBERTO, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. NATALE ANGELA MARIA.

Il presidente, constatata la legalit  dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: **Imposta Unica Comunale:**

- **Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;**
- **Approvazione Piano Finanziario e aliquote TASI per l'anno 2015;**
- **Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015.**

IL SINDACO

dà lettura del punto di cui in oggetto ed illustra come segue:

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *"le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione"*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 679 L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015, congelando il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma della possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge, sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in quanto ubicati in Comune classificato come non montano sulla base dell'elenco predisposto dall'I.S.T.A.T., come richiamato dall'art. 1 D.L. 24 gennaio 2015 n. 4, convertito in L. 24 marzo 2015 n. 34;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre

2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L. 190/2014, che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO in tal senso che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 715 L. 147/2013, l'IMU risulta deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento dell'imposta versata, mentre – in mancanza di una specifica previsione contraria a livello normativo – la TASI risulta interamente deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;

RICHIAMATO il regolamento IMU approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2015 ;

VISTI in particolare gli artt. 8, 9, 10 , 11, 12, 13 del Regolamento Imu per l'anno 2015 che disciplinano le esenzioni d'imposta per espressa previsione normativa;

VISTI in particolare gli artt. 14, 15, 16, 17 del Regolamento Imu per l'anno 2015 che disciplinano le possibili agevolazioni e riduzioni d'imposta;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, riconfermando le aliquote previgenti, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili, terreni agricoli o incolti, altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille

DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

DI CONFERMARE le seguenti riduzioni d'imposta:

- 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 14 Regolamento Imu 2015;
- 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o

artistico, come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2015;

- 50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2015;

DI RICHIAMARE la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2015 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, con possibilità di non applicare quindi la TASI a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 683, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2015 ;

RITENUTO necessario, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2015 e della copertura percentuale per ogni servizio, come da seguente Piano Finanziario TASI sintetizzato e allegato alla presente deliberazione alla lettera A

Servizi indivisibili	Costi	% copertura chiesta all'utenza all'utenza	Nel Piano Finanziario
Illuminazione pubblica	€ 229.000,00	65,363 %	€ 149.681,00
Cura del verde pubblico	€ 51.250,00	65,363 %	€ 33.498,50
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 53.500,00	65,363 %	€ 34.969,20
Servizi di polizia locale	€ 221.150,00	65,363 %	€ 144.550,50
Servizio di protezione civile	€ 4.900,00	65,363 %	€ 3.202,80
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 27.044,00	65,363 %	€ 17.677,00
Anagrafe	€ 74.020,00	65,363 %	€ 48.382,00
Assistenza e servizi alla persona	€ 176.000,00	65,363 %	€ 115.039,00

Servizi indivisibili	Costi	% copertura chiesta all'utenza	Nel Piano Finanziario
	€ 836.864,00		TOTALE € 547.000,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO che la TASI non debba essere applicata esclusivamente alle abitazioni principali, ma anche alle attività, ferma restando la possibilità di sostituire con la TASI parte dell'imposizione IMU, mantenendo immutato il carico impositivo complessivo applicato nel 2014;

CONSIDERATO che non si intendono deliberare le riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI per l'anno 2015;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, riconfermando le aliquote previdenti, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 co. 8 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per immobili merce (esenti Imu art. 1 co. 1-2 D.L. 102/2013)	2,5 per mille

RITENUTO inoltre:

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI calcolata applicando la relativa aliquota

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili, analiticamente indicati in premessa da coprire nel 2015 con la TASI, è pari al 65,36 per cento;

DI DARE ATTO del rispetto del vincolo di cui all'art. 1 co. 677 Legge 147/2013, così come dimostrato dalla tabella seguente:

	IMU	TASI	TOTALE
Aliquota abitazione principale immobili cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.	esenti	2,5 per mille	2,5 per mille

214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)			
Aliquota abitazione principale immobili cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (una per ciascuna cat. C/2, C/6, C/7)	4 per mille	2 per mille	6 per mille
Unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille	2,5 per mille	7,5 per mille
Immobili merce (esenti Imu art.1 co.1-2 D.L. 102/2013)	esenti	2,5 per mille	2,5 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011 e s.m.e.i	esenti	1 per mille	1 per mille
Terreni agricoli e incolti	9,2 per mille	Esenti	9,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati, immobili cat. D e aree edificabili	9,2 per mille	1,4 per mille	10,6 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 190/2014 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2015 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto: dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
- in alternativa, del principio "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- ai criteri di determinazione delle tariffe;
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo in relazione ai rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015, allegato alla presente deliberazione nella sua interezza alla lettera B, e di seguito così sintetizzato:

PIANO FINANZIARIO TARI 2015	Budget €	Fisso/Vari ab.
CSL Costi di lavaggio e spazzamento strade	108.500,00	F
CRT Costi di raccolta e trasporto RSU	117.084,16	V
CTS Costi di trattamento e smaltimento RSU	182.217,30	V
AC Altri costi	102.573,92	F
CRD Costi della raccolta differenziata	52.075,27	V
CTR Costi trattamento e ricircolo	37.991,05	V
CARC Costi amministrativi di accertamento e riscossione	8.746,64	F
CGG Costi generali di gestione	36.230,05	F
CCD Costi comuni diversi	24.651,72	F
CK Amm Ammortamento	49.458,00	F
Acc Accantonamento		
R Remunerazione del capitale		
Ipn Inflazione programmata		
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn		
TF Totale costi fissi (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	330.160,33	F
TV Totale costi variabili (CRT+CTS+CRD+CTR)	389.367,78	V
TOTALE COSTI	719.528,11	

PRESO ATTO che, rispetto al Piano Finanziario predisposto per l'anno 2014, si è conseguita una riduzione dei costi pari ad € 71.318,17 corrispondente ad una percentuale di riduzione del 9%;

RICHIAMATA la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, che stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità - tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *"mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere"* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *"applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate"* e siano adottate al fine di perseguire *"una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione"* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa, in parte spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTO il Regolamento TARI per l'anno 2015, approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2015 e in particolare gli artt. da 13 a 21, disciplinanti i casi di esclusione, esenzione, agevolazione e riduzione del tributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARI 2015, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2015 di determinazione del numero rate della Tari e scadenza delle stesse per l'anno 2015;

Formula la seguente proposta:

1) DI STABILIRE, ai fini dell'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili, terreni agricoli o incolti, altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica = importo di € 200,00;

RIDUZIONI D'IMPOSTA:

- a) 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 14 Regolamento Imu 2015;
- b) 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2015;
- c) 50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2015;

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI in euro al metro quadro, così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, qui di seguito riportati:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili "libere" con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

Aree gravate da servitù

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

Aree che presentano particolare configurazione

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

Aree con fasce di rispetto

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di

distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

2) DI STABILIRE, ai fini **del Tributo sui Servizi Indivisibili**, con efficacia dal 1° gennaio 2015

L'APPROVAZIONE del Piano Finanziario di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Aliquota per abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 co. 8 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per immobili merce (esenti Imu art. 1 co. 1-2 D.L. 102/2013)	2,5 per mille

RIDUZIONI = non si applicano le riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI per l'anno 2015;

QUOTA DI IMPOSTA a carico dell'occupante = 10%

della TASI calcolata applicando la relativa aliquota, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013;

3) DI STABILIRE, ai fini **del Tributo sui Rifiuti**, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

L'APPROVAZIONE del Piano Finanziario, delle tariffe, agevolazioni e riduzioni ai fini Tari per utenze domestiche e non domestiche, la tariffa giornaliera di smaltimento, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

LA COPERTURA delle riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16 e 19 del Regolamento del Tributo sui Rifiuti per l'anno 2015 attraverso la ripartizione dell'onere sulla generalità dei contribuenti;

4) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il Sindaco prima degli interventi dà atto della riduzione conseguita per la TARI.

Il Consigliere di minoranza Lugani, in relazione alla TARI, chiede chiarimenti sulla percentuale di riduzione.

Il Sindaco specifica che è una riduzione media quella del 10% in ragione della diminuzione dei costi complessivi.

Il Consigliere di minoranza Lugani, chiarisce che è un punto importante in quanto tutti verificheranno l'avvenuta riduzione. E' l'unico punto della tassazione locale che viene diminuito.

Il Sindaco spiega che, visti i tagli di spesa, tutti i Comuni stanno alzando le aliquote, mentre il Comune di Robbio è riuscito a contenere gli aumenti.

Il Consigliere di minoranza dott.ssa Baiocco richiama la sentenza della Cassazione sull'IMU sugli edifici scolastici privati ed il segnale del Presidente del Consiglio Renzi sul cambio di rotta per l'IMU sulla abitazione principale.

Chiede chiarimenti sulla documentazione consegnata sulle utenze domestiche in rapporto alla deliberazione dello scorso anno, laddove si parla di utenze non domestiche.

Chiede di conoscere il rapporto tra l'anno 2015 e quello del 2014.

A suo avviso risulta ci sia un aumento di quota per numero componenti.

Il Sindaco risponde che non rileva questo scostamento in quanto vi è un piano finanziario ridotto e un diverso riparto dei costi fissi e variabili.

Il consulente dott. Rossi spiega che la differenza è la redistribuzione della parte fissa e variabile. Il totale porta ad una diminuzione complessiva dei costi.

Il Consigliere di minoranza dott.ssa Baiocco chiede dove emerge la riduzione.

Il consulente dott. Rossi risponde che tale riduzione è riscontrabile dal piano finanziario. I costi sono esposti in un piano finanziario che è di importo inferiore. Vi è una suddivisione tra costi fissi e variabili, ma lo sono da un piano finanziario inferiore. Prima vi era più indifferenziata ed ora nel complesso il piano finanziario è ridotto del 10% nel complesso.

Il Sindaco spiega che per legge l'intero costo va spalmato sui cittadini e quindi vi è una riduzione.

Ultimati gli interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 74 bis del D.Lgs. n. 267/2000 così aggiunto dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in L. n. 213 del 07.12.2012;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti di seguito allegato.

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

PRESENTI: n. 12

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 3 (Baiocco - Ferrari - Lugani)

ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) **DI STABILIRE**, ai fini dell'Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per le aree edificabili, terreni agricoli o incolti, altri fabbricati	9,2 per mille
Aliquota per fabbricati produttivi cat. D	9,2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	5 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica = importo di € 200,00;

RIDUZIONI D'IMPOSTA:

- a) 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni., come definito dall'art. 14 Regolamento Imu 2015;
- b) 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati di interesse storico o artistico, come definito dall'art. 15 Regolamento Imu 2015;
- c) 50% dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione, come definito dall'art. 16 Regolamento Imu 2015;

VALORI MEDI AREE EDIFICABILI in euro al metro quadro, così come stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2015, qui di seguito riportati:

Tipologia realizzabile	Libera	Piano attuativo approvato	Aree di trasformazione
Residenziale	52,00	31,00	5,25
Commerciale	37,00	19,00	4,92
Produttiva	26,00	13,00	3,90

con le seguenti percentuali di deprezzamento rispetto al valore base per le aree edificabili “libere” con particolari caratteristiche che ne limitano l'utilizzazione secondo la seguente tabella:

Aree gravate da servitù

In pendenza di servitù pubbliche insistenti sull'area, verrà applicato un indice di deprezzamento del 5% del valore base per ogni servitù esistente sull'intera superficie, qualora le stesse risultino limitative della concreta utilizzazione dell'area.

Aree che presentano particolare configurazione

Nel caso di aree edificabili di forma irregolare, ovvero che, a seguito del rispetto delle distanze minime previste dallo strumento urbanistico, presentano forti limitazioni all'uso, dimostrabili comunque tramite perizia tecnica, a prescindere dalle caratteristiche urbanistiche dell'area, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 20% del valore base.

Aree con fasce di rispetto

Nel caso di aree edificabili sulle quali insistano fasce di rispetto, o comunque siano presenti servitù di distanza, verrà applicato un indice di deprezzamento pari al 5% del valore base per ogni fascia di rispetto presente, salvo che l'esistenza delle suddette fasce di rispetto non comprometta l'effettiva utilizzabilità dell'area a fini edificatori.

2) DI STABILIRE, ai fini **del Tributo sui Servizi Indivisibili**, con efficacia dal 1° gennaio 2015

L'APPROVAZIONE del Piano Finanziario di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ALIQUOTE D'IMPOSTA:

Aliquota per abitazione principale cat. A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2,5 per mille
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo concesse in uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta (figlio-genitore)	2,5 per mille
Aliquota per le aree edificabili e tutti gli altri fabbricati	1,4 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 co. 8 D.L. 201/2011	1 per mille
Aliquota per immobili merce (esenti Imu art. 1 co. 1-2 D.L. 102/2013)	2,5 per mille

RIDUZIONI = non si applicano le riduzioni di cui all'art. 11 del Regolamento TASI per l'anno 2015;

QUOTA DI IMPOSTA a carico dell'occupante = 10%

della TASI calcolata applicando la relativa aliquota, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013;

3) DI STABILIRE, ai fini **del Tributo sui Rifiuti**, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

L'APPROVAZIONE del Piano Finanziario, delle tariffe, agevolazioni e riduzioni ai fini Tari per utenze domestiche e non domestiche, la tariffa giornaliera di smaltimento, di cui all'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

LA COPERTURA delle riduzioni concesse ai sensi degli artt. 16 e 19 del Regolamento del Tributo sui Rifiuti per l'anno 2015 attraverso la ripartizione dell'onere sulla generalità dei contribuenti;

4) DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

6) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

SUCCESSIVAMENTE

riconosciuta l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi nei modi voluti dalla legge, da cui risulta:

PRESENTI: n. 12

FAVOREVOLI: n. 9

CONTRARI: n. 3 (Baiocco - Ferrari - Lugani)

ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI ROBBIO
Provincia di PAVIA

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28.07.2015

**Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
"Imposta Unica Comunale:**

- **Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;**
- **Approvazione Piano Finanziario e aliquote TASI per l'anno 2015;**
- **Approvazione Piano Finanziario e tariffe TARI per l'anno 2015 ".**

La sottoscritta Angela MARTINOTTI in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Robbio

VISTI

i contenuti della proposta di deliberazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 luglio 2015

E S P R I M E

parere favorevole.

Robbio lì, 21.07.2015

IL REVISORE DEI CONTI
Angela dott.ssa MARTINOTTI

COMUNE DI ROBBIO

Provincia di Pavia

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 28/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to RAG. ANNALISA MARINONI

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 28/07/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. ANNALISA MARINONI

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to FRANCESE ROBERTO

Il Segretario Comunale
f.to dott.NATALE ANGELA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, mediante affissione all'Albo Pretorio del

Comune, ove rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi dal 11/08/2015 al
27/08/2015

Robbio, li 11/08/2015

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. ANGELA MARIA NATALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Robbio, li

Il Segretario Comunale
DOTT. ANGELA MARIA NATALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non è soggetta a controllo e pertanto è divenuta
esecutiva il giorno 08/09/2015

Il Segretario Comunale